

STATUTO UNIONE LOMBARDA “FLUVIALIS CIVITAS”

dei Comuni di Gerre de' Caprioli,
Pieve d'Olmi, San Daniele Po
e Stagno Lombardo

Approvato

con deliberazione del C.C. di Gerre de' Caprioli	n° 44 del 04/11/2015
con deliberazione del C.C. di Pieve d'Olmi	n° 24 del 03/11/2015
con deliberazione del C.C. di San Daniele Po	n° 26 del 10/11/2015
con deliberazione del C.C. di Stagno Lombardo	n° 40 del 06/11/2015

INDICE SISTEMATICO

TITOLO I - ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1. Oggetto
- Art. 2. Finalità
- Art. 3. Programmazione e cooperazione
- Art. 4. Funzioni dell'Unione
- Art. 5 Procedimento per il trasferimento delle competenze
- Art. 6. Sede dell'Unione
- Art. 7. Stemma e Gonfalone
- Art. 8. Durata e costituzione dell'Unione
- Art. 9. Adesioni all'Unione di nuovi Comuni
- Art. 10. Scioglimento dell'Unione
- Art. 11. Recesso dall'Unione
- Art. 12. Attività statutaria e regolamentare

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

- Art. 13. Organi di governo dell'Unione

Capo I - IL CONSIGLIO

- Art. 14. Competenze del Consiglio
- Art. 15. Composizione del Consiglio e nomina, dimissioni, surrogazione e durata in carica dei consiglieri
- Art. 16. Regolamento per il funzionamento del Consiglio
- Art. 17. Prima seduta del Consiglio
- Art. 18. Status componenti Consiglio: prerogative e doveri
- Art. 19. Garanzie delle minoranze e controllo consiliare
- Art. 20. Disciplina delle Adunanze e delle votazioni
- Art. 21. Astensione obbligatoria
- Art. 22. Commissioni consiliari permanenti
- Art. 23. Gruppi consiliari

Capo II – IL PRESIDENTE

- Art. 24. Carica di Presidente
- Art. 25. Elezione e cessazione dalla carica

Art. 26 Competenze

Art. 27 Vicepresidente

Capo III – LA GIUNTA

Art. 28 Composizione, nomina e cessazione

Art. 29 Competenza

Art. 30 Funzionamento

TITOLO III - L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'UNIONE

Capo I - LA GESTIONE DELL'UNIONE

Art. 31 Principi e criteri di gestione

Art. 32 Il personale

Capo II - IL SEGRETARIO DELL'UNIONE ED I RESPONSABILI DEI SERVIZI

Art. 33 Il Segretario dell'Unione. Il Vicesegretario

Art. 34 Il Responsabile del servizio finanziario

Art. 35 Conferenza dei Responsabili dei servizi

Art. 36 I Responsabili dei servizi

Capo III - I SERVIZI

Art. 37 Gestione dei servizi

Art. 38 Designazioni, durata in carica e revoca di Rappresentanti dell'Unione componenti di altri organi

Capo IV - FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 39 Principi generali

Art. 40 Finanze dell'Unione

Art. 41 Compartecipazione dei Comuni. Risorse finanziarie e criteri di riparto

Art. 42 Bilancio e programmazione finanziaria

Art. 43 Rendiconto di gestione

Art. 44 Controllo economico della gestione

Art. 45 Servizio di tesoreria

Art. 46 Economato

Capo V – IL CONTROLLO INTERNO

Art. 47 Principi generali del controllo interno

Art. 48 Organo di revisione economico-finanziaria

Art. 49 Pubblicità e controllo degli atti collegiali e monocratici

Art. 50 Controllo di Gestione e valutazione della performance

TITOLO IV - FORME ASSOCIATIVE ED ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 51 Principi generali

Art. 52 Accordi di programma

TITOLO V - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I - LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ DELL'UNIONE

Art. 53 Associazionismo e partecipazione

Art. 54 Istanze e petizioni

Art. 55 Proposte di atti amministrativi. Referendum.

Capo II - ACCESSO DEI CITTADINI E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 56 Accesso

Art. 57 Pubblicità degli atti e delle informazioni

TITOLO VI - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 58 Statuto

Art. 59 Regolamenti

Art. 60 Modifiche ed adeguamento delle fonti normative a leggi sopravvenute

Art. 61 Disposizioni finali e transitorie

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Oggetto

1. L'Unione Lombarda dei Comuni di: Gerre de' Caprioli, Pieve d'Olmi, San Daniele Po e Stagno Lombardo denominata "Unione Lombarda dei Comuni FLUVIALIS CIVITAS" e (di seguito "Unione"), è costituita per libera adesione dei Comuni partecipanti espressa dai rispettivi Consigli comunali, in attuazione dell'art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 18 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 e s.m.i.
2. Premesso che la titolarità delle funzioni resta in capo ai singoli comuni, in conformità alle vigenti leggi in materia, l'Unione si costituisce per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni e relativi servizi, con particolare riferimento alle funzioni fondamentali individuate dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito dalla legge 135/2012, in modificazione dell'art. 14 del D.L. 78/2012 convertito dalla legge 122/2010. L'Unione è ente locale dotato di autonoma e completa soggettività giuridica, nell'ambito dei principi della Costituzione, delle Leggi statali e regionali, nonché delle norme del presente Statuto. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
3. Nel rispetto della normativa richiamata al precedente comma 1, l'Unione esplica la sua autonomia attraverso l'approvazione di appositi Regolamenti di organizzazione e di gestione delle attività ad essa assegnate.
4. Il presente Statuto, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.lgs. 267/2000 s.m.i e dell'art 32 del Tuel e s.m.i., è approvato dai Consigli comunali di Gerre de' Caprioli, Pieve d'Olmi, San Daniele Po e Stagno Lombardo a maggioranza dei due terzi dei consiglieri rispettivamente assegnati ai predetti Comuni. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le presenti norme statutarie sono approvate se ottengono per due volte la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 2 Finalità

1. L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le Comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, di cui concorre a curare gli interessi e promuoverne lo sviluppo.
2. L'Unione assicura la partecipazione delle Comunità locali, adeguando la propria azione ai principi e alle regole della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità.
3. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attività amministrativa.

Art. 3 Programmazione e cooperazione

1. L'Unione adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e della collaborazione con le altre pubbliche Istituzioni.
2. I rapporti con i Comuni, con la Provincia e con la Regione si uniformano ai principi di cooperazione e di pari ordinazione, nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.

3. In particolare i rapporti con i Comuni aderenti all'Unione sono improntati a principi di trasparenza, di equità nella ripartizione delle risorse e di imparziale gestione delle politiche di sviluppo del territorio, connesse alle funzioni attribuite.

Art. 4 Funzioni dell'Unione

1. Sono assegnati alla costituenda Unione, secondo una propria organizzazione autonoma, le Funzioni fondamentali come pure le funzioni proprie e delegate e relativi servizi indicate nell'allegato della deliberazione di approvazione del presente Statuto del quale non costituisce parte integrante e sostanziale.
2. I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ulteriori Funzioni e servizi rispetto a quello attribuito inizialmente, secondo le modalità di cui al successivo art. 5 comma.
3. Le funzioni conferite devono essere giuridicamente riconducibili nella loro interezza alla struttura organizzativa dell'Unione senza che residuino procedure, competenze, risorse umane o finanziarie in capo agli enti conferenti. Né tantomeno è possibile frazionare le singole attività in una pluralità di forme associative.
4. A tal fine gli atti di trasferimento implicano il subentro dell'Unione in tutte le attività inerenti le gestioni trasferite.
5. Tramite Convenzione di cui all'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., i Comuni, singolarmente, o congiuntamente tra loro, possono affidare all'Unione, nel rispetto delle normativa vigente in materia, attività di consulenza progettuale, giuridica e legale, nei limiti previsti dalla stessa normativa con riferimento alle funzioni/servizi conferiti in Unione. Ove non sia diversamente stabilito, l'accollo delle relative spese è a carico del comune affidante, mentre è ragguagliato all'entità della popolazione dei Comuni interessati, in caso di affidamento congiunto.

Art. 5 Procedimento per il trasferimento delle competenze

1. L'effettivo trasferimento della gestione delle Funzioni e dei servizi avviene tramite accordo con il quale vengono definite le modalità di gestione di ogni Funzione e di ogni servizio e specificati i criteri di riparto delle entrate e delle spese secondo quanto stabilito in linea generale dal successivo articolo 41.
2. L'operazione di cui al precedente comma 1 è deliberata dai singoli Comuni associati con delibera di Consiglio, con la maggioranza di cui al successivo articolo 20, comma 6, e si perfeziona mediante una deliberazione del Consiglio dell'Unione di recepimento da parte dell'Unione, assunta con la medesima maggioranza, dalla quale anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste dagli atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi ogni forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o servizi che ne derivano.
3. I comuni definiscono come verranno gestite le varie attività, le entrate degli enti facenti parte dell'unione, la ripartizione delle spese per i servizi, le spese di investimento dell'unione e di ogni singolo ente, la ripartizione delle quote dei mutui in ammortamento con accordi successivi, che potranno anche riguardare un solo servizio, detti accordi dovranno essere approvati dal Consiglio dell'Unione.
4. La deliberazione di cui al precedente comma 2 dovrà comunque approvare una convenzione, da sottoscrivere formalmente, che deve in ogni caso prevedere:
 - a) il contenuto della funzione o del servizio conferito

- b) i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti e modalità di finanziamento della funzione
 - c) il divieto di mantenimento in capo al comune di residue attività o compiti attinenti alla funzione o servizi trasferiti
 - d) eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali
 - e) condizioni organizzative del servizio con possibilità di prevedere sportelli decentrati
 - f) le condizioni nella successione della gestione
 - g) la durata se diversa dalla durata dell'Unione
 - h) modalità di recesso
5. A seguito del trasferimento delle funzioni di cui all'art. 4 ed al presente articolo all'Unione, i relativi atti sono giuridicamente ascrivibili all'Unione medesima e ad essa competono direttamente gli annessi contributi, tasse e tariffe, ivi compresa la loro determinazione, il loro accertamento ed il loro prelievo.
 6. Il procedimento di trasferimento, ove necessario, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità dei rapporti con soggetti terzi.

Art. 6 Sede dell'Unione

1. L'Unione ha sede nel Comune di Pieve D'Olmi presso la sede municipale.
2. Le adunanze degli Organi collegiali si tengono, di norma, presso la sede dell'Unione; il Presidente può convocare le adunanze in luoghi diversi dalla sede dell'Unione ai sensi del comma 3.
3. Gli Organi e gli uffici dell'Unione possono, rispettivamente, riunirsi e situarsi anche in sedi diverse, purché ricomprese nell'ambito del territorio dei Comuni associati, sempre in funzione della maggiore accessibilità da parte del pubblico ovvero dell'adeguatezza ed efficienza delle strutture con possibilità che uno stesso ufficio o servizio possa avere sede in luoghi diversi, anche a giorni alterni.
4. L'Unione individua apposita sezione sul proprio sito internet da destinare alla pubblicazione degli atti e degli avvisi (albo pretorio on line) nel rispetto delle normative vigenti in materia.
5. Il personale dell'Unione, proveniente dai Comuni aderenti in posizione di comando, distacco ovvero convenzione a tempo parziale, può avvalersi, nell'espletamento di attività proprie dell'Unione, delle dotazioni strumentali dei Comuni aderenti.
6. Con delibera del Consiglio dell'Unione la sede può essere trasferita in Comune diverso da quello inizialmente individuato.

Art. 7 Stemma e Gonfalone

1. L'Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di Unione Lombarda dei Comuni "FLUVIALIS CIVITAS".
2. Con delibera del Consiglio saranno approvati lo Stemma ed il Gonfalone dell'Unione.
3. La riproduzione e l'uso dello Stemma e del Gonfalone sono consentiti previa autorizzazione della Giunta.

Art. 8 Durata e costituzione dell'Unione.

1. La durata dell'Unione, viene fissata in anni dieci, rinnovabili alla scadenza con l'assunzione di apposite deliberazioni da parte dei consigli comunali con le stesse modalità previste per la costituzione dell'Unione.
2. La costituzione dell'Unione decorre dalla data indicata nell'atto costitutivo.

Art. 9 Adesioni all'Unione di nuovi Comuni

1. Successivamente alla costituzione, il Consiglio dell'Unione può accettare l'adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta a mezzo di deliberazione consiliare assunta con le modalità di cui al precedente articolo 1, comma 4, avente ad oggetto le modifiche statutarie conseguenti all'adesione dei nuovi Comuni.
2. La richiesta deve essere sottoposta, entro trenta giorni, all'esame del Consiglio dell'Unione, che decide sulla proposta di adesione con la medesima maggioranza di cui al precedente comma 1, entro i successivi trenta giorni.
3. L'ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, a condizione che, entro 90 giorni dalla comunicazione della positiva decisione dell'Unione, i Consigli di tutti i Comuni aderenti, compreso quello del Comune richiedente, approvino il nuovo Statuto dell'Unione.
4. In relazione ai conferimenti assegnati precedentemente in dotazione all'Unione, può essere richiesto al Comune richiedente una quota suppletiva di partecipazione, anche temporanea, da definirsi con l'atto di ammissione di cui al comma 2.

Art. 10 Scioglimento dell'Unione

1. L'Unione si scioglie quando un numero di Comuni associati uguale o superiore alla metà abbiano, con il voto favorevole indicato al precedente articolo 1, comma 4, in ciascuno di essi, deliberato di recedere dall'Unione stessa.
2. L'Unione si scioglie anche quando il numero di Comuni di cui al comma 1 non abbia provveduto a designare i propri rappresentanti entro il termine previsto dal successivo articolo 16.
3. Nei casi in cui ai commi precedenti, lo scioglimento ha efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo al verificarsi delle condizioni ivi indicate. Nel suddetto periodo, il Consiglio dell'Unione ed i Consigli dei Comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente il Presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente.
4. L'Unione si scioglie altresì ove ricorrano le fattispecie previste dagli articoli 141 e 143 D. Lgs. 267/2000 s.m.i. nel numero di Comuni di cui al precedente comma 1.
5. A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a riassumere l'esercizio delle Funzioni e dei servizi precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi, applicando ai dati finanziari i criteri di cui al precedente articolo 6.
6. Il personale comunale funzionalmente assegnato all'Unione torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune di originaria appartenenza o che comunque lo vede inserito nella propria dotazione organica.
7. L'unione può assumere personale in sostituzione di personale trasferito, o su richiesta del singolo comune, o altro personale, previa determinazione del proprio fabbisogno nel rispetto della normativa

vigente, indicando in tale atto il comune al quale in caso di scioglimento dall'unione tale personale è trasferito.

8. Le controversie che potranno insorgere in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione, da un rappresentante per ogni Comune partecipante, dal Liquidatore, dal Segretario.

Art. 11 Recesso dall'Unione

1. Ciascun Comune potrà recedere unilateralmente mediante deliberazione del rispettivo Consiglio comunale, adottata con le maggioranze previste per l'approvazione dello Statuto, dando preavviso di almeno sei mesi. Il recesso comunque avrà effetto dal primo gennaio dell'anno successivo alla deliberazione del Consiglio dell'Unione di presa d'atto.
2. Il Comune recedente rimane comunque obbligato per la quota di ammortamento a suo carico degli investimenti deliberati dell'Unione.
3. In caso di recesso di un Comune dall'Unione, si definisce con atto formale il personale in carico al Comune che recede e si ridetermina quello che rimane in carico all'Unione.
4. Fatto salvo quanto previsto all'art. 11 per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione è soggetto al pagamento di una somma pari ad euro 5/pro abitante (come risultante da estratto d'anagrafe al 31/12 dell'anno precedente il momento della comunicazione di recesso). Inoltre rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con il contributo statale e regionale e degli altri contributi indicati dal precedente articolo 6 percepiti dall'Unione. Pertanto, al Comune recedente viene riconosciuto il diritto solo sulla quota di patrimonio direttamente finanziata con risorse proprie. In caso di patrimonio e demanio dell'Unione costituito con tributo dei Comuni aderenti, qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile verrà riconosciuto al Comune recedente, sulla base di una valutazione economico-tecnica, una quota pari al valore stimato.
5. Con la stessa deliberazione di presa d'atto il Consiglio dell'Unione stabilirà l'accollo, a carico del Comune recedente, di una quota parte delle eventuali passività, che saranno determinate secondo gli stessi criteri previsti in caso di scioglimento dell'Unione.
6. In tutti i casi, il personale comunale funzionalmente assegnato, ovvero appositamente trasferito all'Unione, torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune nella cui dotazione organica risulta inserito, ovvero secondo quanto previsto nell'accordo che ha disciplinato il trasferimento presso l'Unione.
7. Se il recesso di uno o più Comuni dovesse comportare la perdita dei requisiti previsti dal regolamento regionale n. 2 del 27/07/2009 e la conseguente perdita di contributi di cui l'Unione beneficia, il Comune o i Comuni che abbiano esercitato il recesso sono tenuti a rimborsare all'Unione, l'intero ammontare dei contributi che sarebbero spettati se non ci fosse stata la perdita del requisito.

Art. 12 Attività statutaria e regolamentare

1. L'Unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.
2. L'Unione disciplina la propria organizzazione ed attività attraverso appositi Regolamenti, adottati nel rispetto dei principi dettati da altre Leggi e dal presente Statuto.

3. I Regolamenti dell'Unione, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sono ripubblicati ai soli fini conoscitivi, sia sul sito web istituzionale dell'Unione sia su quello dei singoli Comuni in apposita sezione.

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 13 Organi di governo dell'Unione

1. Sono Organi dell'Unione:
 - Il Consiglio;
 - Il Presidente;
 - La Giunta.
2. Essi costituiscono, nel complesso, il Governo dell'Unione di cui esprimono la volontà politica-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
3. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o del loro singoli componenti sono regolate dalla legge dalle norme del presente Statuto.
4. Il Consiglio ha durata corrispondente a quella del Consiglio dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso vi fossero elezioni amministrative differenziate temporalmente, si provvederà al rinnovo dei rappresentanti dei soli Comuni interessati alle elezioni. Il Presidente dell'Unione e la Giunta hanno durata di due anni come specificato rispettivamente nell'art. 25 e nell'art. 28.
5. In tutti i casi di rinnovo i sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell'Unione.
6. La rappresentanza degli organi collegiali limitatamente al periodo utile al rinnovo delle cariche è garantita mediante l'istituto della *prorogatio* dei rappresentanti uscenti.
7. Gli Organi sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del D.lgs 267 s.m. i, salvaguardando il principio di invarianza dei costi stabilito dall'articolo 18, comma 6, della L. r. nr. 19/2008.
8. Si applicano agli amministratori dell'Unione le disposizioni vigenti sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi nonché le disposizioni sullo status previste dal Testo Unico degli Enti Locali laddove compatibili e dalle Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
9. L'Unione, per quanto possibile alla luce delle particolari modalità di composizione dei propri organi, riconosce e assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della legge 23.11.2015 n. 215.

Capo I – IL CONSIGLIO

Art. 14 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è l'espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle Funzioni e dei servizi affidati, determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politico - amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i Consigli comunali.
2. Sono di competenza del Consiglio dell'Unione gli atti fondamentali elencati nell'articolo 42, commi 2 e 3, del D. Lgs. 267/2000 s.m.i. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri Organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla Giunta dell'Unione e che devono essere sottoposte a ratifica, a pena di decadenza, del Consiglio non oltre 60 giorni dalla data di adozione, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
3. Sono inoltre di competenza del Consiglio:
 - Elezione del Presidente;
 - Approvazione Statuto e sue modifiche
 - Specifiche attribuzioni previste dal presente Statuto.
 - Nomina del Revisore contabile

Art. 15 Composizione del Consiglio e nomina, dimissioni, surrogazione e durata in carica dei consiglieri

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Sindaco e da n. 2 rappresentanti di maggioranza e n. 1 di minoranza per ciascun Comune.
2. I Consigli comunali dei Comuni partecipanti eleggono i propri rappresentanti, per singolo Comune, con il sistema del voto limitato in modo da garantire che uno dei componenti eletti rappresenti la minoranza consiliare ed i restanti di maggioranza. I capigruppo consiliari depositeranno le proprie designazioni per iscritto in tempo utile per la nomina da parte del Consiglio.
3. I designati devono già rivestire la qualità di Consigliere comunale in carica nei rispettivi Comuni.
4. Qualora in uno o più Comuni non siano presenti gruppi consiliari di minoranza sarà designato un ulteriore consigliere della maggioranza del medesimo Comune.
5. La nomina deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di costituzione dell'Unione e, successivamente, entro 30 giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio comunale.
6. Per i Comuni che non provvedono alla nomina dei rappresentanti ai sensi del comma precedente, in via suppletiva e fino a nuova elezione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione i consiglieri di maggioranza e di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età. Il Presidente è tenuto a segnalare il caso al Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto.
7. Il Consiglio dell'Unione si intende legittimamente rinnovato con l'acquisizione agli atti delle attestazioni dell'avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni che costituiscono l'Unione.
8. Accertata la regolarità formale delle attestazioni pervenute dai Comuni, viene data immediata comunicazione scritta al Sindaco del Comune più popoloso, affinché questi provveda alla convocazione della prima seduta del rinnovato Consiglio nel termine previsto al successivo art.17.
9. Il Consiglio dell'Unione dura in carica sino al suo rinnovo che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono l'Unione.

10. I componenti il consiglio dell'Unione, rappresentanti i comuni non interessati dalla tornata elettorale, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato.
11. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni membri, a cui deve far seguito il rinnovo del Consiglio dell'Unione, il Consiglio della stessa può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili.
12. Le dimissioni da Consigliere dell'Unione sono indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione e al Sindaco del Comune di appartenenza, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto, devono essere presentate personalmente e sono immediatamente efficaci con la presentazione del protocollo dell'Unione.
13. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di un componente del Consiglio dell'Unione si provvede alla relativa sostituzione nella seduta immediatamente successiva alla verifica della vacanza nei termini di cui al precedente comma 5.

Art. 16 Regolamento per il funzionamento del Consiglio

1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato da apposito Regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il Regolamento indica il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente dell'Unione.
2. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente Statuto e dal Regolamento di funzionamento.
3. Il Consiglio adotta il Regolamento di cui al precedente comma 1 entro 120 giorni dalla sua elezione. Nelle more dell'esecutività del provvedimento di approvazione del Regolamento di funzionamento si applicano le norme contenute nel corrispondente Regolamento del Comune con maggiore popolazione.

Art. 17 Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio, successiva all'approvazione del presente Statuto, è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con popolazione maggiore.
2. Il Consiglio, nella sua prima seduta, procede alla elezione del Presidente. Nelle more dell'elezione del Presidente compete al Sindaco del Comune più popoloso convocare e presiedere il Consiglio.
3. La convocazione della prima seduta del Consiglio dell'Unione è disposta dal Sindaco di cui al comma precedente entro 10 giorni dall'avvenuto rinnovo del Consiglio.
4. Le regole di cui al precedente comma si applicano anche nel caso di mancata nomina del Presidente nella prima e nelle successive sedute a causa del non raggiungimento, nelle relative deliberazioni, del quorum di voti necessario alla nomina medesima, come indicato al successivo articolo 23.

Art. 18 Status componenti Consiglio: prerogative e doveri

1. Sono attribuiti ai Membri del Consiglio i diritti e i doveri stabiliti dalla legge per i Consiglieri comunali. In particolare i Membri del Consiglio hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, nonché dai concessionari di servizi, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili

all'espletamento del proprio mandato. Il Regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto allo scopo di conciliare le prerogative dei suddetti Membri con le esigenze della funzionalità amministrativa. Inoltre i Membri medesimi hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del Consiglio, nonché di interrogazione e mozione.

2. Per i componenti del Consiglio che non intervengono a quattro sedute consecutive del Consiglio, senza giustificati motivi in forma scritta da spedirsi all'Unione entro 3 giorni dalla seduta del Consiglio in cui si è verificata l'assenza e, salvo il caso di motivato impedimento, il Presidente dell'Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.
3. Il componente del Consiglio viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta utile successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei membri assegnati, decide se accoglierle o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal componente sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustificate.
4. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili di lavoro, l'eccessiva distanza dalla sede dell'Unione per motivi contingenti, qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare l'inequivocabile volontà del componente di portare a termine il mandato.

Art.19 Garanzie delle minoranze e controllo consiliare

1. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, se costituite, è attribuita alle minoranze consiliari.
2. Il Consiglio dell'Unione, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Art. 20 Disciplina delle Adunanze e delle votazioni

1. La seduta del Consiglio è presieduta dal Presidente dell'Unione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
2. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio e ne formula l'ordine del giorno.
3. La convocazione può essere richiesta da uno dei Sindaci, o dal Revisore dei Conti quando siano riscontrate gravi irregolarità nella gestione, da un quinto dei membri in carica, nel qual caso il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste corredate da proposte di deliberazione.
4. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, entro 48 ore, per la trattazione delle questioni urgenti.
5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal Regolamento. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni e apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.
6. Il Consiglio delibera con la presenza di almeno la metà dei Componenti assegnati.
7. Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei voti, rappresentata dai consiglieri votanti salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla Legge o dallo Statuto.
8. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'Unione.

Art. 21 Astensione obbligatoria

1. I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al Segretario. In caso di astensione del Segretario, ove lo stesso non possa essere sostituito nei modi previsti dal presente Statuto, il Consiglio elegge un proprio componente a svolgere le funzioni di verbalizzazione.
3. Qualora la decisione riguardi una funzione conferita da una parte degli enti aderenti all'Unione, devono obbligatoriamente astenersi i rappresentanti dei Comuni di volta in volta non interessati, tranne che per quelle deliberazioni che rivestono comunque valenza generale. In caso di contestazione decide il Presidente, sentito il Segretario.

Art. 22 Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio può costituire nel proprio seno Commissioni permanenti.
2. Il Regolamento ne disciplina il numero, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza.

Art. 23 Gruppi consiliari

1. La costituzione e l'attività dei gruppi consiliari e della Conferenza dei capigruppo sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
2. Il Presidente, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.
3. Ai Capigruppo spettano le funzioni loro attribuite dal presente Statuto e dalla legge.
4. Gli organi istituzionali, per l'esame di materie di particolare interesse o complessità istituzionale ed amministrativa, possono avvalersi dei Capigruppo consiliari mediante la loro consultazione in forma collegiale.
5. I gruppi potranno essere composti anche da un solo membro.
6. I capi-gruppo consiliari saranno invitati a tutte le riunioni delle commissioni consiliari di cui all'art precedente del presente Statuto.

Capo II - IL PRESIDENTE

Art. 24 Carica di Presidente

1. La presidenza del Consiglio compete al Presidente dell'Unione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, la presidenza compete al componente dell'Unione più anziano di età.

Art. 25 Elezione e cessazione dalla carica

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni aderenti.

2. L'elezione del Presidente avviene con voto segreto limitato a una sola preferenza e con la maggioranza dei 2/3 dei Componenti assegnati. Qualora dopo due votazioni, ripetute anche nella medesima seduta, tale maggioranza non è raggiunta, il Presidente è eletto con la maggioranza assoluta dei Componenti assegnati. In caso di parità di voti risulta eletto il più giovane di età.
3. Il Presidente, di norma, dura in carica 2 anni. Alla scadenza della carica elettiva, il Presidente non può essere nuovamente rieletto. Potrà essere rieletto solamente alla scadenza della carica di altro Presidente nel rispetto del principio dell'alternanza dei Sindaci alla carica di Presidente.
4. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio, non computando a tal fine il Presidente
5. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti del Consiglio assegnati, contenere la proposta di un Sindaco candidato alla presidenza, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
6. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente e diventano irrevocabili trascorsi trenta giorni dalla loro presentazione.
7. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco, o Consigliere comunale, determina di diritto, appena divenuta efficace, la cessazione dalla carica di Presidente e di componente del Consiglio.
8. Nei casi previsti dai commi precedenti, gli Organi di governo dell'Unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino al rinnovo.

Art. 26 Competenze

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa.
2. Il Presidente, quale Organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuitigli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. Il Presidente interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa dell'Unione sulla base delle linee programmatiche di mandato presentate al Consiglio. Nell'esercizio delle proprie competenze, il Presidente, in particolare:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio;
 - b) nomina, coordina e stimola l'attività dei componenti la Giunta e ne mantiene l'unità di indirizzo politico, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;
 - c) designa il Vicepresidente;
 - d) nell'ambito della dotazione organica, nel rispetto dei principi dettati dagli articoli 50, comma 10, 109, comma 2, e 110 del D. Lgs 267/2000 s.m.i., attribuisce, sentita la Giunta dell'Unione, gli incarichi di Responsabili dei servizi, tenuto conto delle professionalità esistenti nell'Ente e nei Comuni facenti parte dell'unione. Ai responsabili così individuati viene corrisposta l'indennità prevista dal CCNL. Nei casi di vacanza dei posti nel proprio organico e in quello dei Comuni aderenti, per gli incarichi di Responsabili dei servizi, la copertura dei posti può avvenire con contratti di diritto privato, a tempo determinato, esclusivamente nel caso non ci siano professionalità adeguate che ricoprono i posti di ruolo negli enti aderenti l'Unione, fermi restando i requisiti richiesti dalla

Legge sul pubblico impiego per l'accesso alla qualifica da ricoprire, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente;

e) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive e indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente;

f) promuove, assume o può aderire a iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

g) promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione;

h) stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno del Consiglio e della Giunta;

i) ha facoltà di delegare ai componenti della Giunta i poteri che la Legge e lo Statuto gli attribuiscono. In particolare il Presidente può delegare ai singoli Assessori il compito di sovrintendere a un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L'attività di sovrintendenza si traduce in un'articolata specificazione degli indirizzi e nell'esercizio del potere di controllo;

l) autorizza le missioni dei componenti degli Organi collegiali e del Segretario dell'Unione nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge;

m) partecipa alla conferenza dei responsabili dei servizi.

4. Il Presidente, avvalendosi del Responsabile del servizio finanziario, e del Segretario dell'Unione, predispone rispettivamente la relazione di fine mandato e la relazione d'inizio mandato.

Art. 27 Vicepresidente

1. Il Vicepresidente, componente della Giunta, viene designato dal Presidente, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento, nonché nei casi di sospensione dall'esercizio delle funzioni, disposta ai sensi di Legge.
2. Quando anche il Vicepresidente sia assente o impedito, il Presidente è sostituito dal componente della Giunta più anziano di età.

Capo III - LA GIUNTA

Art. 28 Composizione, nomina e cessazione

1. La giunta è composta da n. 8 membri escluso il Presidente. Fanno parte della Giunta i Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Unione e gli assessori scelti in rappresentanza di tutti i Comuni facente parte dell'unione.
2. La Giunta rimane in carica per un periodo di 2 anni, fatte salve le disposizioni di cui ai commi successivi del presente articolo.
3. I membri della Giunta cessano dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni ed al venir meno della carica di Sindaco, o di Assessore.
4. Le dimissioni di uno o più componenti sono rassegnate al Presidente per iscritto e contestualmente presentate all'Ufficio protocollo dell'Unione, che ne rilascia copia con l'indicazione della data di presentazione e del numero di protocollo assegnato.
5. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente si procede all'elezione del nuovo Presidente. Fino a tale elezione la Giunta rimane in carica e le

funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente o dal sostituto così come previsto dall'art. 23, comma 2.

6. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco, o membro della giunta del comune, determina di diritto, appena divenuta efficace, la cessazione dalla carica di Presidente o membro della giunta.
7. Ogni qualvolta si proceda all'elezione del Sindaco e al rinnovo del Consiglio comunale in uno o più dei Comuni facenti parte, la giunta dell'unione viene integrata dai nuovi membri.

Art. 29 Competenza

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione per l'attuazione del programma amministrativo, provvedendo, attraverso deliberazioni collegiali:
 - a) a svolgere attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla Legge e dallo Statuto;
 - b) a dare attuazione alle linee programmatiche di mandato, presentate al Consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, la cui attuazione è demandata ai Responsabili di servizio;
 - c) ad adottare i Regolamenti relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi e per l'accesso agli impieghi, oltre che i provvedimenti relativi alla determinazione o variazione della dotazione organica, all'applicazione dei C.C.N.L. ed alla stipulazione dei contratti decentrati del personale;
 - d) ad approvare il Piano esecutivo di gestione/Piano degli obiettivi;
 - e) a riferire all'Consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità stabilita dal Regolamento;
 - f) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla Legge o dallo Statuto ad altri Organi;
2. Al fine di salvaguardare il principio dell'invarianza dei costi stabilito dall'art. 18, comma 7, della L. r. 19/2008 i componenti della Giunta non percepiscono gettoni di presenza o compenso alcuno.

Art. 30 Funzionamento

1. La Giunta provvede con proprie deliberazioni a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno ed ogni altro aspetto del proprio funzionamento non disciplinato dalla Legge e dallo Statuto.
2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.
3. Le adunanze non sono pubbliche.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'Unione.
5. Qualora la decisione riguardi una funzione conferita da una parte degli enti aderenti all'Unione, devono obbligatoriamente astenersi i rappresentanti dei Comuni di volta in volta non interessati, tranne che per quelle deliberazioni che rivestono comunque valenza generale. In caso di contestazione decide il Presidente, sentito il Segretario.

TITOLO III

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'UNIONE

Capo I - LA GESTIONE DELL'UNIONE

Art. 31 Principi e criteri di gestione

1. L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione del personale stesso e opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.
2. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici.
3. L'Unione ispira l'organizzazione degli uffici e del personale a criteri d'autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
4. L'attività dell'amministrazione, ai sensi degli articoli 107 e 109 del D. Lgs 267/2000 s.m.i., adotta il principio fondamentale di distinguere le funzioni d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli Organi politici dell'ente, da quella di gestione che è svolta dai Responsabili dei servizi, nelle forme e secondo le regole dettate dal presente Statuto e dai Regolamenti.
5. La gestione si sostanzia nello svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.

Art. 32 Il personale

1. L'Unione ha una propria dotazione organica ed una sua struttura organizzativa.
2. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio personale, promuovendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
3. Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
4. Per specifiche iniziative di collaborazione, l'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione.
5. In mancanza di specifiche professionalità all'interno delle dotazioni organiche dei comuni aderenti, può assumere personale proprio con contratti a tempo determinato ed indeterminato e nei limiti della spesa complessiva di personale in forma consolidata con i Comuni aderenti, a seguito di adozione della dotazione organica e previo accordo di programma adottato dall'Unione e dai singoli Comuni aderenti.
6. Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto, ai sensi dell'art. 110 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni

7. I Comuni e l'Unione costituiscono un sistema unitario per il presidio e la gestione dei limiti imposti dall'ordinamento in materia di personale e finanza pubblica nonché per la pianificazione del fabbisogno del personale e la salvaguardia dell'occupazione mediante anche processi di mobilità.
8. Il personale assegnato presso i Comuni negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Unione è di norma trasferito presso l'Unione o comandato nella dotazione organica dell'Unione stessa, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo vigenti.
9. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente e alla contrattazione, anche decentrata. Il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare, disciplina:
 - a) la struttura organizzativo-funzionale;
 - b) la dotazione organica;
 - c) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
 - d) gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i Responsabili della gestione.
10. Il Regolamento stabilisce, altresì:
 - a) l'organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;
 - b) l'analisi e l'individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun servizio, improntando l'organizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale degli operatori.
11. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità.
12. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.
13. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
14. L'Unione informa i rappresentanti dei lavoratori democraticamente individuati circa gli atti e i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro e il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata.

Capo II - IL SEGRETARIO DELL'UNIONE ED I RESPONSABILI DEI SERVIZI

Art. 33 Il Segretario dell'Unione. Il Vicesegretario.

1. L'Unione ha un proprio Segretario titolare, così come previsto dalla normativa vigente inquadrato nella qualifica apicale prevista nell'Ente. Il Segretario è nominato dal Presidente, sentita la Giunta, e dipende funzionalmente dal medesimo. Lo stesso è scelto tra i Segretari in servizio in almeno uno dei Comuni associati. La nomina ha durata corrispondente a quella del Presidente dell'Unione che lo ha nominato. Nelle more della nomina del Segretario dell'Unione le relative funzioni sono esercitate dal Segretario comunale titolare del Comune di maggiori dimensioni.
2. In caso di assenza del Segretario titolare, le relative funzioni sono svolte dal suo sostituto individuato tra i Segretari in servizio in almeno uno dei Comuni associati.

3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'ente. Sovrintende all'attività dei Responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, roga gli atti pubblici e autentica le scritture private nei quali è presente l'Unione.
4. Il Segretario inoltre: partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio dell'Unione; sovrintende alla tenuta dell'Albo on line dell'Unione ed attesta, su dichiarazione degli incaricati della pubblicazione, l'avvenuta pubblicazione degli atti; esercita ogni altra funzione attribuitagli dal Presidente dell'Unione; sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della giunta. A tal fine il Segretario convoca apposite riunioni organizzative e può costituire gruppi di lavoro. Il Segretario inoltre esercita le funzioni di controllo di regolarità amministrativa e contabile successive previste dai commi 2 e 3 dell'art. 147-bis del D. Lgs 267/2000 s.m.i.
5. Il Segretario può assumere le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi della legge 190/2012, e quelle di responsabile della Trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
6. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la figura del Vicesegretario.
7. Il Vicesegretario è individuato tra i Segretari in servizio in almeno uno dei Comuni associati.
8. Il Vicesegretario svolge funzioni ausiliarie e vicarie del Segretario dell'Unione, sostituendolo, nei limiti previsti dalla legge, nei casi di vacanza, di assenza e di impedimento.

Art. 34 Il Responsabile del servizio finanziario

1. L'Unione è dotata di un Responsabile del servizio finanziario cui è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria dell'Unione stessa ed assegnati gli altri compiti previsti dal D. Lgs. 267/2000 s.m.i. e dalle altre Leggi in materia finanziaria e contabile.
2. I Responsabili dei servizi devono trasmettere al Responsabile del servizio finanziario i provvedimenti che comportano impegni di spesa. Detti provvedimenti diventano esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario. Senza tale visto i detti provvedimenti non possono avere corso.
3. In particolare il Responsabile del servizio finanziario è preposto alla verifica delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari servizi ed alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il Responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica.
4. Il Responsabile del servizio finanziario esercita il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile previsto dal comma 1 dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 s.m.i. e dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2013.
5. Il Responsabile del servizio finanziario dell'Unione presiede alla verifica della corrispondenza tra le postazioni di bilancio e dei crediti e dei debiti reciproci tra l'Unione e i singoli Comuni associati.

Art. 35 Conferenza dei Responsabili dei servizi

1. I Responsabili dei servizi sono riuniti in conferenza per la trattazione di argomenti che richiedono l'assolvimento di compiti intersettoriali.

2. La conferenza è presieduta dal Segretario alla presenza del Presidente dell'Unione. Il Segretario la convoca ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta motivata di uno o più Responsabili dei servizi e comunque con cadenza mensile.
3. La conferenza concorre all'attività di programmazione della gestione economica e finanziaria nonché alla organizzazione dell'ente formulando, proposte su:
 - a) schema di bilancio preventivo;
 - b) piano esecutivo di gestione;
 - c) dotazioni organiche.

Art. 36 I Responsabili dei servizi

1. Le Funzioni e i servizi affidati all'Unione sono gestiti dai Responsabili di servizio.
2. Ai Responsabili dei servizi è attribuita, secondo le disposizioni di Legge ed in particolare ai sensi dell'articolo 107 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i., l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti, ad altri Organi dell'ente.
3. I Responsabili preposti ai singoli servizi dell'ente rispondono tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli Organi politici.

Capo III - I SERVIZI

Art. 37 Gestione dei servizi

1. L'Unione gestisce i servizi in sintonia con i principi dettati dalla Legge e dal presente Statuto e alle condizioni che assicurino la migliore efficienza, efficacia ed economicità, in vista del conseguimento degli obiettivi programmatici.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla Legge per gli enti locali.
3. Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 38 Designazioni, durata in carica e revoca di Rappresentanti dell'Unione componenti di altri organi

1. In esecuzione degli indirizzi dettati dal Consiglio, il Presidente nomina i Rappresentanti dell'Unione in organi di società partecipate e di altri enti, i quali relazionano semestralmente al Consiglio in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al rendiconto della gestione e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici argomenti.
2. I Rappresentanti dell'Unione in società di capitali e in altri enti durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del Presidente che li ha nominati, esercitando, tuttavia, le funzioni fino alla nomina dei successori.

3. I suddetti Rappresentanti, qualora non osservino gli indirizzi definiti dall'Unione o non adempiano ai propri doveri, possono essere revocati con provvedimento motivato dal Presidente, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
4. Gli stessi Rappresentanti sono dichiarati decaduti dall'incarico, da parte del Presidente, quando siano intervenute, successivamente alla nomina, cause di ineleggibilità o sia stata accertata la mancanza di taluno dei requisiti soggettivi previsti per la nomina.
5. I Rappresentanti stessi dovranno, altresì, essere dichiarati decaduti da parte del Presidente, quando, verificata l'esistenza di cause d'incompatibilità all'incarico, sia inutilmente trascorso il termine assegnato per rimuovere tale incarico.
6. Si applicano in ogni caso le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 39/2012.

Capo IV - FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 39 Principi generali

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.
2. L'ordinamento contabile e finanziario è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 40 Finanze dell'Unione

1. L'Unione, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, gode di autonomia finanziaria, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
2. In particolare all'Unione competono entrate derivanti da:
 - a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati nell'ambito delle funzioni trasferite dai comuni; (nel rispetto delle proprie sfere delle autonomie tributarie)
 - b) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti Locali;
 - c) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti;
 - d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
 - e) contributi regionali e statali per incentivazione delle gestioni associate;
 - f) trasferimenti della Regione e/o della Provincia per funzioni e servizi conferiti o assegnati;
 - g) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei comuni partecipanti per spese di investimento;
 - h) rendite patrimoniali;
 - i) accensioni di prestiti;
 - j) prestazioni per conto di terzi;
 - k) altri proventi o erogazioni.
3. Compete al Presidente dell'Unione la presentazione di richieste per l'accesso a contributi disposti a favore delle forme associative, previo parere della Giunta.
4. L'unione svolge le funzioni di cui al precedente articolo 4 nel rispetto del principio di pareggio del bilancio e quindi verificando l'adeguato trasferimento di risorse per l'esercizio delle stesse.
5. Ogni deliberazione per il conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. In mancanza di questa previsione e fino alla sua definizione la delibera di conferimento si considera improcedibile.

Art. 41 Compartecipazione dei Comuni. Risorse finanziarie e Criteri di riparto

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle Leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.
2. Il finanziamento dell'Unione avviene:
 - Con i trasferimenti diretti del Ministero dell'Interno quale contributo annuale alle Unioni dei comuni, in base alla legge di stabilità;
 - Con i trasferimenti diretti da parte della Regione Lombardia quale contributo iniziale straordinario per le spese di predisposizioni dei progetti e per l'avvio delle gestioni associate e quale contributo ordinario sulla gestione;
 - Con i trasferimenti dei Comuni associati quale compartecipazione alle spese sostenute dall'Unione per la gestione delle Funzioni e dei servizi affidati, ai sensi del comma 6 dell'art. 32 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.:
 - Con i contributi di enti pubblici e soggetti privati;
 - Con le entrate per l'applicazione di tasse, tariffe e contributi direttamente acquisiti e relativi alla gestione delle Funzioni e dei servizi affidati, ai sensi del comma 7 del citato art. 32 del D.lgs 267/2000 s.m.i.. Le tariffe, le aliquote e le detrazioni inerenti le suddette entrate devono ottenere l'obiettivo di essere uniformi per tutto il territorio dell'Unione. Il raggiungimento di detto obiettivo può avvenire anche in via graduale, nel rispetto delle proprie sfere di autonomia tributaria.
3. I criteri di riparto delle entrate sono, in linea generale, i seguenti:
 - Popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento;
 - Superficie territoriale da cui derivano i proventi;
 - Attività svolte;
 - Numero di utenti dei singoli servizi.
4. I criteri suddetti potranno essere implementati e diversificati per ogni fonte di entrate in relazione alla natura della stessa e saranno oggetto di specifica valutazione nell'ambito di ogni singola funzione/servizio trasferito.
5. La compartecipazione dei singoli Comuni alle spese correnti sostenute dall'Unione per la gestione delle Funzioni e dei servizi ad essa affidati viene determinata, in linea generale, con i seguenti criteri di ripartizione:
 - Popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento;
 - Superficie territoriale da cui derivano i proventi;
 - Servizi svolti;
 - Numero di utenti dei singoli servizi.
6. I criteri suddetti potranno essere implementati e diversificati per ogni servizio in relazione alla natura ed alle caratteristiche del servizio stesso.
7. Il criterio di ripartizione delle spese di investimento per opere dell'unione viene definito volta per volta, in relazione all'utilità dello stesso per i singoli Comuni associati, alla fonte di finanziamento ed agli oneri eventualmente connessi alla provvista finanziaria.
8. Sia per l'entrata, che per la spesa, il riparto può essere differenziato per le diverse Funzioni ed i diversi servizi gestiti dall'Unione.

9. Definite a consuntivo con contabilità analitica, tenuto conto dei criteri di riparto di cui sopra, le somme dovute annualmente all'Unione dai singoli Comuni associati, sono certificate, previa valutazione della Giunta dell'Unione, dal Presidente e dal Responsabile del Servizio finanziario dell'Unione medesima.
10. In via provvisoria e salvo conguaglio, le somme di cui al precedente comma 7, sono determinati in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'Unione.
11. I singoli Comuni provvedono a trasferire all'Unione le somme di cui al comma 8, come segue:
 - 50% entro il mese di marzo;
 - ulteriore 30% entro il mese di settembre;
 - saldo entro il 15 dicembre
12. In caso di ritardo nell'approvazione del bilancio preventivo da parte dell'Unione, le somme di cui al comma 9 sono versate, alle medesime scadenze, sulla base dei dati del bilancio assestato dell'Unione dell'esercizio precedente.

Art. 42 Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione entro i termini di legge stabiliti per i Comuni. Lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo che si coordina con i Comuni al fine di assicurare l'omogeneità funzionale dei rispettivi documenti contabili.
2. Il bilancio di previsione è redatto in termini di competenza finanziaria osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.
3. Il bilancio annuale è corredato dalla documentazione prevista dalle disposizioni vigenti in materia e disciplinate dal testo unico enti locali.
4. Le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico-finanziaria sono disciplinate da un apposito regolamento di contabilità.

Art. 43 Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta della Giunta, che lo predispose unitamente alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.
2. Copia del rendiconto viene trasmessa ai Consigli comunali degli enti aderenti.

Art. 44 Controllo economico della gestione

1. Il Regolamento di Contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

Art. 45 Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'ente è svolto da soggetto abilitato in conformità al titolo V del D.Lgs. 267/2000 mediante procedura ad evidenza pubblica.

Art. 46 Economato

1. Il regolamento di contabilità prevede l'istituzione del servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare, come previsto dall'art. 153 c. VII D.Lgs. 267/2000.

Capo V - IL CONTROLLO INTERNO

Art. 47 Principi generali del controllo interno

1. È facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

Art. 48 Organo di revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione affida la revisione economico-finanziaria secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Il regolamento di contabilità disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'organo di revisione del conto e ne specifica le attribuzioni di controllo, impulso, proposta e garanzia, con osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto. Individua forme e procedure per un equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore del conto e quella degli organi degli Uffici.
3. Le funzioni dell'organo di revisione sono svolte da un revisore unico.
4. Il Revisore dei Conti ha diritto di accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze e di richiedere la collaborazione del personale dell'Unione

Art. 49 Pubblicità e controllo degli atti collegiali e monocratici

1. Le deliberazioni e gli altri atti dell'Unione sono soggette a regime di pubblicazione previsto dal d.lgs. n. 33/2013 e da altre norme in materia.
2. Le determinazioni dei Responsabili dei servizi sono sottoposte a regime di pubblicazione previsto per le deliberazioni.

Art. 50 Controllo di Gestione e valutazione della performance

1. Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. Le funzioni di competenza dell'organo indipendente di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal Presidente dell'Unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'Unione.

TITOLO IV

FORME ASSOCIATIVE ED ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 51 Principi generali

1. L'Unione promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell'azione amministrativa ed adeguati standard qualitativi dei servizi pubblici da essa gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.

Art. 52 Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata dell'Unione e di altri enti pubblici, il Presidente, ai sensi dell'art. 34 D. Lgs. 267/2000 s.m.i., promuove, nei casi previsti dalla legge, un Accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all'opera, all'intervento o al progetto al quale si riferisce l'Accordo. L'Accordo di programma è stipulato dal Presidente.
2. L'Accordo di programma può prevedere idonei procedimenti arbitrari atti a dirimere ogni possibile controversia avente a oggetto specifiche clausole, nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano all'Accordo.
3. Ove l'Accordo di programma comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Presidente deve essere ratificata dal Consiglio entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I - LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DELL'UNIONE

Art. 53 Associazionismo e partecipazione

1. L'Unione, anche sulla base dei Comuni associati, valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all'amministrazione dell'ente per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della sua attività di programmazione.
2. Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, l'Unione:
 - assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;
 - garantisce piena e concreta attuazione ai principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
 - individua forme e momenti di coordinamento costanti con i Comuni membri, gli altri Enti pubblici operanti sul suo territorio nell'ambito delle competenze sue proprie e con le altre forme associative;
 - favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati e in particolare delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo.
3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, s'impegna a consultare i rappresentanti di tali categorie, nonché i soggetti portatori di interessi sociali diffusi prima dell'emanazione degli atti medesimi.

Art. 54 Istanze e petizioni

1. Tutti gli interessati possono rivolgere al Presidente, agli Assessori e ai Responsabili dei servizi, istanze su materie inerenti l'attività dell'Unione.
2. Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all'attività dell'Unione inoltrando in forma singola o collettiva petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi.
3. Il Regolamento disciplina le modalità ed i tempi per l'esame e per il riscontro delle istanze e delle petizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 55 Proposte di atti amministrativi. Referendum.

1. Gli elettori dei Comuni facenti parte dell'Unione possono formulare proposte di atti deliberativi e inoltrarli al Presidente.
2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno il 1/3 degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun Comune aderente all'Unione.
3. Le stesse, corredate dai pareri previsti per Legge, debbono essere esaminate dall'Organo competente entro 30 giorni dalla data di presentazione.
4. Su argomenti di particolare importanza il Consiglio può far ricorso al referendum consultivo.
5. Il referendum di cui al precedente comma 4 può tenersi anche a iniziativa di un numero di cittadini pari al 50% degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun Comune aderente all'Unione.
6. Il Regolamento stabilisce le materie e le modalità di presentazione della proposta, le forme di pubblicizzazione, di raccolta delle firme, oltre che i termini ed i soggetti cui deve essere fornita la risposta.
7. Il referendum consultivo, con provvedimento motivato, può essere limitato al corpo elettorale ricompreso in una parte del territorio dell'Unione.
8. Annualmente si può tenere una sola sessione referendaria, da svolgersi in una giornata domenicale nel periodo dal 1° settembre al 30 novembre purché non in concomitanza con altre elezioni o votazioni. In detta giornata hanno luogo le votazioni relative a tutte le richieste di referendum consultivo presentate entro il 30 marzo dello stesso anno. Le votazioni concernenti le richieste presentate dopo la scadenza di tali termini si tengono nella sessione dell'anno successivo. Il referendum consultivo non può essere abbinato ad altri referendum indetti a livello nazionale, regionale, provinciale o comunale.
9. Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza più uno dei voti validamente espressi,
10. Entro 90 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole dei referendum il Consiglio dell'Unione deve deliberare sulla proposta sottoposta a referendum.
11. Il quesito sottoposto a referendum con esito sfavorevole, non può essere riproposto nel corso della stessa legislatura e comunque non prima di cinque anni.

Capo II - ACCESSO DEI CITTADINI E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 56 Accesso

1. Nel rispetto dei principi della Legge e del presente Statuto il Regolamento, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto medesimo, stabilisce le modalità di accesso dei cittadini, singoli o associati, agli atti dell'Unione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici dell'Unione stessa, nonché di intervento nei procedimenti amministrativi.
2. Il Regolamento e i conseguenti provvedimenti attuativi devono ispirarsi al principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.
3. Allorché un provvedimento dell'amministrazione sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.
4. Il Regolamento prevede il funzionario responsabile del procedimento, il quale disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni. L'amministrazione deve pronunciarsi entro i termini previsti dal Regolamento. Il regolamento prevede altresì l'individuazione del funzionario sostitutivo in caso d'inerzia del responsabile del procedimento.
5. Sono sottratti al diritto di accesso le categorie di atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, nonché quelle esplicitamente individuate dal Regolamento nel rispetto della citata normativa.
6. Il Regolamento disciplina altresì l'istituto dell'accesso differito.

Art. 57 Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti e procedimenti dell'amministrazione o degli altri enti funzionali e dipendenti dall'Unione, sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'amministrazione.
2. L'informazione deve essere corretta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. L'Unione utilizza, per rendere reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione telematica ed idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni, in attuazione del d. Lgs. 33/2013 . A tal fine l'Unione costituisce il proprio sito telematico.
3. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti, delle procedure e quant'altro li riguarda, concernenti un procedimento amministrativo.
4. Sono in ogni caso applicate le norme sulla trasparenza dettate dal D.Lgs. n. 33/2013.

TITOLO VI

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 58 Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione e ad esso devono conformarsi i Regolamenti ed i singoli atti amministrativi.

Art. 59 Regolamenti

1. L'Unione emana regolamenti:
 - a) nelle materie a essa demandate dalla Legge o dallo Statuto;

- b) in tutte le altre materie di competenza.
2. In particolare vengono approvati tempestivamente il Regolamento di contabilità comprendente l'istituzione e la disciplina del servizio di economato ed il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.
 3. Nelle materie di competenza riservata dalla Legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dei principi fissati dalle suddette norme generali, delle disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Art. 60 Modifiche ed adeguamento delle fonti normative a leggi sopravvenute

1. In fase di prima istituzione lo statuto dell'Unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti con le modalità previste dal precedente articolo 1, comma 4.
2. Gli adeguamenti dello Statuto a Leggi sopravvenute dopo la sua approvazione, vengono approvati dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza di cui al precedente art. 20, comma 6, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
3. In modo analogo a quanto disposto dal precedente comma 2 si provvede alle modifiche dei Regolamenti.

Art. 61 Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Statuto viene pubblicato, unitamente all'atto costitutivo, per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio di ciascun Comune aderente ed entra in vigore decorso il predetto termine dall'affissione al medesimo albo pretorio di tutti i Comuni aderenti. Il presente statuto sarà trasmesso alla Regione Lombardia per la pubblicazione sul B.U.R.L. nonché al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Sino all'emanazione di propri e autonomi Regolamenti, l'Unione si avvarrà dei Regolamenti attuativi del Comune di maggiore dimensione, purché esistenti e compatibili con le norme contenute nel presente Statuto. In caso contrario si utilizzeranno i Regolamenti di altri Comuni associati.
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli enti locali.

**FUNZIONI FONDAMENTALI EX D.L. N. 95/2012 CONV. IN L. 135/2012 E S.M.I.
ASSEGNATE ALLA COSTITUENDA UNIONE**

ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE, GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE E CONTROLLO, articolata nei seguenti servizi:

- 1) Organi istituzionali
- 2) segreteria generale
- 3) gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
- 4) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- 5) gestione dei beni demaniali e patrimoniale
- 6) ufficio tecnico
- 7) assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
- 8) risorse umane

PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE NONCHE' PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE, articolata nei seguenti servizi:

- 1) urbanistica assetto del territorio
- 2) edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

ATTIVITA' IN AMBITO COMUNALE DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI, articolata nei seguenti servizi:

- 1) sistema di protezione civile
- 2) interventi a seguito di calamità naturali

PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 118, QUARTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, articolata nei seguenti servizi:

- 1) interventi per l'infanzia ed i minori e per asili nido
- 2) interventi per la disabilità
- 3) interventi per gli anziani
- 4) interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
- 5) interventi per le famiglie

- 6) interventi per il diritto alla casa
- 7) programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
- 8) cooperazione e associazionismo
- 9) servizio necroscopico e cimiteriale

EDILIZIA SCOLASTICA PER LA PARTE NON ATTRIBUITA ALLA COMPETENZA DELLE PROVINCE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI, articolata nei seguenti servizi:

- 1) istruzione prescolastica
- 2) altri ordini di istruzione
- 3) servizi ausiliari all'istruzione
- 4) diritto di studio

POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE, articolata nei seguenti servizi:

- 1) polizia locale e amministrativa
- 2) sistema integrato di sicurezza